

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4559 del 29/09/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL CORSO D'ACQUA TORRENTE IDICE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOC. MERCATALE NEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA (BO). DITTA: AZ. AGRICOLA CA' DI MINGHETTI DI GUERRA EMANUELE. PRATICA: BO12A0069.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4693 del 29/09/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irrigazione agricola;
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PRESO ATTO:

- che con domanda PG/2015/0829473 del 16/11/2015, presentata ai sensi dell'art. 27 e 31 del R.R. 41/2001, la sig.ra Beatrice Emiliani c.f. MLNBRC61A66A944C, residente in comune di Ozzano dell'Emilia (BO) in via San Leo n°5, , con sede legale ad Ozzano (BO) in via San Leo n°5, ha richiesto il rinnovo con variante sostanziale alla concessione assentita con determinazione n°1376 del 20/02/2013, in scadenza al 31 dicembre 2015, (cod. BO12A0069);

PRESO INOLTRE ATTO che:

- con PGBO/2017/3371 del 15/02/2017, l'Azienda Agricola Cà di Minghetti c.f. GRRMNL89P04A944B e P.IVA. 03560811204, con sede legale nel comune di Ozzano dell'Emilia (BO) in via San leo n°5, ha richiesto il cambio di titolarità per la concessione in corso di rinnovo con variante sostanziale, a seguito della nascita della nuova società Az.Agr. Cà di Minghetti in favore della quale la sig.ra Beatrice Emiliani ha dichiarato il proprio consenso al cambio di titolarità,
- con PG/2019/46708 l'Azienda Agricola Cà di Minghetti ha così perfezionato le portate richieste : 14,00 l/s portata massima 10,00 l/s portata media ed ha confermato la richiesta di un prelievo annuo di m³ 10.000;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- si è provveduto alla pubblicazione della domanda di variante sostanziale sul BURERT n°99 del 03/04/2019, ai sensi dell'art.10 del r.r.41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione ex ante condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- potrebbe determinare influenze negative sulla componente morfologica del corso d’acqua interessato, specialmente durante il periodo estivo;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, espressi dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (PG.2019.61804 del 17/04/2019),
- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile det.1989 del 04/07/2020,
- Consorzio della Bonifica Renana (PG.2019.90918 del 10/06/2019);

DATO INOLTRE ATTO che questa Agenzia non ha proceduto a richiedere alla Città Metropolitana di Bologna il parere di cui all’art. 12, R.R. 41/2001, avendo tale ente dichiarato di non esercitare più competenze tecnico-ambientali, in quanto trasferite ad Arpa e a seguito del riordino di funzioni di cui al titolo II, l.r. 13/2015, con la conseguenza che la richiesta di parere debba ritenersi superflua nei casi in cui sia verificata la conformità ambientale della derivazione con l’art. 5.9. del Piano Territoriale di coordinamento provinciale (nota del 6 giugno 2018, assunta a PGDG/2018/8375 del 06/06/2018);

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere aggiornato, secondo quanto stabilito dalla d.g.r. 2067/2015, in 180 l/s nel periodo estivo (sez.chiusura estivo) e nella misura pari a 250 l/s in quello invernale (sez.chiusura invernale);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;

- ha versato in data 06/12/2018 la somma pari a 198,35 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 12/02/2013, nella misura di 51,65 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. BO12A0069;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Agricola Cà di Minghetti c.f. GRRMNL89P04A944B e P.IVA. 03560811204, con sede legale nel comune di Ozzano dell'Emilia (BO) in via San Leo n°5, il rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali cod. BO12A0069 ai sensi degli artt. 27 e 31 del r.r. 41/2001 come di seguito descritta:

- pompa mobile carrellata alimentata da trattore Fiat 451/C di cv.41;
- ubicazione del prelievo: località Mercatale nel comune di Ozzano dell'Emilia (Bo) su area del demanio idrico in sponda sinistra del torrente Idice, fg. n. 57 prospiciente mapp. n. 55 del N.C.T.;
- coordinate punto di prelievo UTM RER: X: 693.480; Y: 918.320;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a l/s **14,0**; portata media pari a l/s **10,00**;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui **10.000**;

2. di stabilire che il rinnovo con variante della concessione sia rilasciato fino al **31 dicembre 2029**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/09/2020;

4. di trasmettere la determinazione n.1989 del 04/07/2020 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e per la Protezione Civile che contiene le prescrizioni previste dal nulla osta idraulico;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in **40,92** euro;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **250,00** euro;
7. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali all'Azienda Agricola Cà di Minghetti c.f. GRRMNL89P04A944B e P.IVA. 03560811204, con sede legale nel comune di Ozzano dell'Emilia (BO) in via San leo n°5, cod.BO12A0069.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pompa mobile carrellata alimentata da trattore Fiat 451/C di cv.41.
2. L'opera di presa è sita in comune di Ozzano dell'Emilia (BO), località Mercatale, su area del demanio idrico in sponda sinistra del torrente Idice fg. n. 57, prospiciente mapp. n. 55; coordinate UTM RER: X = 693.480; Y = 918.320.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola per la produzione di orticole a ciclo lungo per una superficie di 7,00 ha utilizzando un sistema di irrigazione misto: a pioggia (aspersione) ed a goccia.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima pari a l/s 14,00, portata media di esercizio pari a l/s 10,00, e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 10.000,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato dal 1 Aprile al 31 Ottobre per un massimo di 1 ora e 20 minuti.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico torrente IDICE, identificato con cod.0620000000003ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 40,92 euro e il concessionario è

tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. Il Servizio concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029, fatto salvo il diritto di rinuncia.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente in prossimità della scadenza della concessione, affinché lo stesso

proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

4. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. In caso di rinuncia, il concessionario è tenuto al pagamento del canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. Il Servizio concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. Il Servizio concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di

funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Servizio concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora il Servizio concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dal Servizio concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, il Servizio concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere

delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando il Servizio concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Il Servizio Area Reno e Po di Volano Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha stabilito una serie di prescrizioni che il concessionario ha l'obbligo di rispettare ai fini del nulla osta idraulico. Queste sono contenute nella determinazione n.1989 del 04/07/2020 del Servizio Area Reno e Po di Volano che si trova in allegato al presente disciplinare.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 11 - SANZIONI

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il concessionario che violi il presente atto, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2, l.r. 3 del 1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.